

# COMUNE DI NEVIANO

*(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s.m.i.)*

*Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°9 del 28-01-2021*

**Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture**

---

## INDICE

<b>Art.</b>	<b>Descrizione</b>
1	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - Ripartizione del fondo incentivante
2	Fondo per l'innovazione
3	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
4	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
5	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
6	Disposizioni Varie
7	Rinvio
8	Revisioni periodiche del regolamento
9	Entrata in vigore e forme di pubblicità

## Articolo 1

### COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 e s.m.i.

#### RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è costituito ed alimentato da una somma pari al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'0,40%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. così come riportati al successivo articolo 2.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.
5. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PIANIFICAZIONE	10	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione	5
		Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	5
VERIFICA PROGETTI	12	Attività di verifica progetto	8
		Validazione del progetto	4
FASE DI GARA	15	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	15
FASE ESECUTIVA	30	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere)	20

		Collaudo Statico	5
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	5
<b>RUP e SUOI COLLABORATORI</b>	33	RUP e suoi Supporti (Espropri, Supporti tecnici e amm.vi ecc.)	33
<b>TOTALI</b>	100		100

<b>PER SERVIZI E FORNITURA</b>			
<b>1. ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>2. Quota</b>	<b>3. ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>4. % rel.</b>
<b>PIANIFICAZIONE</b>	10	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	10
<b>FASE DI GARA</b>	25	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	25
<b>FASE ESECUTIVA</b>	30	Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	25
		Verifica di conformità	5
<b>RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</b>	35	RUP e suoi supporti (Tecnici ed amm.vi)	35
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

- 6 I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3) , la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
- 7 Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
- 8 I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o

amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

- 9 Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP del DL e del DEC viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al **30%** della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
- 10 L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del RUP, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
- 11 Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L. i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti per le attività espropriative, le comunicazioni all'ANAC, i collaboratori amministrativi.
- 12 Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
- 13 Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo destinandole prioritariamente al fondo di cui all'art. 3.
- 14 Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, di norma pari a quanto previsto al precedente comma 5 per lo svolgimento della Fase di Gara.
- 15 Ai sensi dell'art. 113, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

## **Articolo 2**

### **FONDO PER L'INNOVAZIONE**

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni

aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. I Responsabili di posizione organizzativa sono competenti per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.

### **Articolo 3**

#### **PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO – ATTIVITA' DEL RUP**

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
2. Nel caso in cui nella fase di gara sia coinvolta una centrale di committenza ai sensi del comma 14 dell'art. 1, la ripartizione interna della corrispondente quota di incentivo, sarà riservata al regolamento interno della centrale di committenza.
3. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
4. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
5. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

### **Articolo 4**

#### **DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO**

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Settore che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.

3. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile del Settore sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente provvede il Responsabile di Settore con atto motivato.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
6. Per i soggetti percettori di tutte o alcune delle fattispecie di cui sopra che siano anche beneficiari del premio di produttività/performance è previsto un meccanismo di correlazione tra i due emolumenti (incentivo e premio di produttività/performance). Tale correlazione incide sulla riduzione proporzionale del premio di produttività/performance secondo le seguenti casistiche:
  - a) quando l'ammontare dell'incentivo annuo percepito dal dipendente è compreso tra più di 4 e fino a 5 volte il premio di produttività, si applica una riduzione del premio di produttività pari al 12% della quota di incentivo eccedente le 4 volte il premio di produttività e comunque fino al limite dell'ammontare del medesimo premio di produttività/performance;
  - b) quando l'ammontare dell'incentivo annuo percepito dal dipendente è compreso tra più di 5 e fino a 7 volte e più il premio di produttività, si applica una riduzione del premio di produttività pari al 15% della quota di incentivo eccedente le 7 volte il premio di produttività e comunque fino al limite dell'ammontare del medesimo premio di produttività/performance;

Tale correlazione entrerà in vigore con l'approvazione del regolamento stesso;

7. Per i soggetti percettori di tutte o alcune delle fattispecie di cui sopra che siano anche beneficiari del premio di risultato è previsto un meccanismo di correlazione tra i due emolumenti (incentivo e premio di risultato)

Tale correlazione incide sulla riduzione proporzionale del premio di risultato secondo le seguenti casistiche:

- a) quando l'ammontare dell'incentivo annuo percepito dal dipendente è compreso tra più di 4 e fino a 5 volte il premio di risultato, si applica una riduzione del premio di risultato pari al 12% della quota di incentivo eccedente le 4 volte il premio di risultato e comunque fino al limite dell'ammontare del medesimo premio di risultato;
  - b) quando l'ammontare dell'incentivo annuo percepito dal dipendente è compreso tra più di 5 e fino a 7 volte e più il premio di risultato, si applica una riduzione del premio di risultato pari al 15% della quota di incentivo eccedente le 5 volte il premio di produttività e comunque fino al limite dell'ammontare del medesimo premio di risultato;
8. Si specifica che, in relazione alla liquidazione della retribuzione di risultato/produttività/performance da liquidare dopo l'approvazione del presente Regolamento si procede secondo il comma 6 e 7 dell'art. 9 del Regolamento stesso.

9. Per i soggetti che negli anni precedenti all'approvazione del presente regolamento, hanno percepito già la retribuzione di risultato, si procede come segue:

- a) quando l'ammontare dell'incentivo annuo percepito dal dipendente è compreso tra più di 4 e fino a 5 volte il premio di risultato più alto percepito a partire dall'entrata in vigore dal D.lgs 50/2016, si applica una riduzione sull'incentivo stesso, pari al 12% della quota di incentivo eccedente le 4 volte l'incentivo teorico e comunque fino al limite dell'ammontare del medesimo incentivo;
- b) quando l'ammontare dell'incentivo annuo percepito dal dipendente è compreso tra più di 5 e fino a 7 volte e più il premio di risultato più alto percepito a partire dall'entrata in vigore dal D.lgs 50/2016, si applica una riduzione sull'incentivo stesso, pari al 15% della quota di incentivo eccedente le 5 volte l'incentivo teorico e comunque fino al limite dell'ammontare del medesimo incentivo;;

10. Le somme derivanti dai comma 6 – 7 – 8 - 9 saranno redistribuiti secondo il sistema del CCDI in vigore nell'Ente.

### **Articolo 5**

#### **DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
  - Incremento di costo dell'opera appaltata;
  - Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

$I_r$  = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento –  $I_r$  sempre  $\geq 0$ )

$I_t$  = Incentivo totale dovuto

$t$  = termine contrattuale

$r$  = ritardo colpevole

$K$  = costo dell'opera (al netto del ribasso)

$\Delta k$  = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- a. incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (con la sola eccezione delle varianti per errore progettuale);
  - b. sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
  - c. ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.
6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

**Articolo 6**  
**DISPOSIZIONI**  
**VARIE**

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale, sentita la Delegazione Trattante. Possono chiedere l'interpretazione autentica del presente Regolamentoi seguenti soggetti:
  - a) la R.S.U./OO.SS.
  - b) I dipendenti interessati dalla ripartizione;
  - c) I Dirigenti/funzionari apicali comunali competenti per materia;
  - d) il Sindaco e tutti gli Assessori.

**Articolo 7**  
**RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

**Articolo 8**  
**REVISIONI PERIODICHE DEL REGOLAMENTO**

1. Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza biennale al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema (incluse le eventuali modifiche normative).
2. In sede di prima applicazione la prima revisione sarà effettuata dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## Articolo 9

### ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Tuttavia, non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 185/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR*). Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione; sostituisce quello attualmente in vigore, che resterà valido solamente per le fattispecie di incentivi maturati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016;
2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.